

COMUNE DI
MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO

ACQUEDOTTO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NR. 14 DEL 25.07.2011

Art. 1

Il Comune riconosce il diritto umano all'accesso all'acqua come irrinunciabile, universale, indivisibile, inalienabile, pubblico, non privatizzabile, avente valore di bene insostituibile per la vita e pertanto non rientrante fra le attività a gestione privata. Il Comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa. Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro. La gestione del servizio idrico integrato, l'uso e la proprietà delle reti devono essere pubbliche e di competenza del Comune che può anche gestirle in forma associata. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio fino ad un massimo del 100%. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto in economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Le norme tecnico-amministrative, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento in conformità alle vigenti leggi.

Art. 2

Al controllo igienico-sanitario sulla potabilità dell'acqua provvederà l'Ufficio Tecnico del Comune tramite controlli periodici da effettuarsi con personale interno ed esterno specializzato mediante analisi chimico-batteriologiche da effettuarsi presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati.

La direzione e sorveglianza dei servizi tecnici è affidata all'Ufficio Tecnico del Comune, il quale dovrà avere libero accesso nei locali e nei terreni in cui si trovano collocate le condutture di acqua potabile ed i contatori installati (anche se di proprietà del privato) per tutte le ispezioni, verifiche e controlli che il Comune ritenga necessari.

Art. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto, sono previste dal presente regolamento.

Art. 4

(MODIFICHE)

Le condizioni tutte del presente regolamento potranno esser modificate in qualsiasi tempo dal Comune con proprio atto deliberativo a suo esclusivo ed insindacabile giudizio a cui l'utente dovrà adeguarsi.

Qualora l'utente non volesse accettare tali modifiche potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura a partire dal bimestre successivo alla domanda di rescissione, da presentare all'ufficio comunale preposto.

Art. 5

(FIRMA DEL CONTRATTO)

La domanda di concessione dovrà contenere la dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento. La stipula del contratto per la concessione di acqua potabile per uso domestico dovrà espressamente indicare che l'utente ha preso visione del presente regolamento e della tariffa vigente, accettandoli integralmente anche per quanto riguarda le modifiche che il Comune adotterà successivamente salvo l'esercizio della facoltà di cui al precedente art. 4.

Art. 6

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è limitato ai soli bisogni domestici.

E' vietato :

a) utilizzare l'acqua per uso irriguo;

- b) attingere e trasportare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici ;
- c) applicare alle bocche di erogazione delle fontane pubbliche qualsiasi mezzo per la conduzione dell'acqua ai locali privati e per uso diverso cui è destinata;
- d) lavare indumenti od altro alle fontane pubbliche.

In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, Il Sindaco, previo parere del responsabile dell'ufficio tecnico, può consentire temporanea deroga ai divieti precedentemente indicati, subordinando il rilascio della speciale autorizzazione all'osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela dalla pubblica igiene e salute.

Tale autorizzazione speciale, tuttavia non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse recare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti. Per l'autorizzazione in parola, gli interessati dovranno anticipatamente corrispondere al Comune l'importo dell'acqua in base alla tariffa in vigore per le concessioni e per il quantitativo autorizzato, che sarà indicato nell'autorizzazione stessa.

Art. 7

La concessione di uso dell'acqua del civico acquedotto è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1) categoria per uso domestico ordinario;
- 2) categoria per uso potabile e servizi igienici nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, uffici etc.;
- 3) categoria per uso speciale per attività produttiva;
- 4) categoria per uso attività agricola non irrigua connesso ad attività di allevamento di animali.
- 5) categoria concessa in uso ad Istituti, Comandi Militari, ad enti che non abbiano sede fissa permanente nel territorio comunale e di temporanea durata.

La concessione di uso speciale per attività produttiva è facoltativa, secondo la disponibilità con soddisfacimento prioritario per gli usi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, e può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune senza che ciò possa dar luogo a richiesta di danni od a qualunque altra rivalsa o indennizzo a carico dell'Amministrazione Comunale salvo la restituzione di somme per acqua pagata e non consumata.

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento e motivate da considerazioni di interesse pubblico.

Art. 8

L'acqua, compatibilmente con le riserve idriche, verrà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di effettuare turni d'erogazione differenziati per zone e settori ed eventualmente di diminuirne la pressione.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune è tenuto nei limiti del possibile ad avvertire tempestivamente gli utenti, a mezzo di pubblico avviso; né in questo caso, né in quello di interruzione per scarse riserve idriche, rotture o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

Gli utenti che li hanno previsti devono indicare dove sono ubicati gli idranti e le prese antincendio, con verifica annuale di funzionamento ai fini della Protezione Civile.

Il Comune non assume nessuna responsabilità in caso di mancanza di acqua o interruzione qualsiasi nella fornitura. La mancanza dell'acqua e l'interruzione del servizio, non esimono dall'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

**Art. 9
(SERVITU')**

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di proprietà di terzi, e comunque non comunali, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno da attraversare per la costituenda servitù di acquedotto.

Art. 10

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi l'utenza di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

Ogni utente dovrà avere un contatore per ciascuna concessione, dalla quale può esclusivamente servirsi una sola famiglia o convivenza. Se in uno stabile/condominio abitano diverse famiglie o convivenze, in separati appartamenti, per ognuna è necessaria una distinta concessione e separato contatore.

Ogni utente, al fine di avere una continua erogazione idrica, deve dotarsi di serbatoio di capacità non superiore a litri 1.000 (mille).

Il contatore deve possedere le caratteristiche indicate dal Comune e rimane di proprietà dell'utente.

Qualora la concessione dell'acqua sia richiesta solamente da parte di alcuni proprietari dello stabile, in cui sono ubicati più alloggi, questi sono tenuti a tenere indenne il Comune da qualsiasi molestia e vertenza che dai proprietari condomini potessero darsi o sollevarsi riguardo il passaggio delle condutture.

Per i contatori già installati si osservano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per nuove utenze e eventuali sostituzioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento si osserveranno le norme di quest'ultimo. I contatori dovranno essere alloggiati in apposita nicchia all'esterno dell'edificio e comunque in caso di edifici con più abitazioni in apposito alloggiamento ispezionabile e sempre accessibile per ispezioni, controlli e lettura attigui alla colonna portante da cui si dipartono le utenze.

Art. 11

Nelle domande di concessione che dovranno essere presentate su carta legale alla Amministrazione Comunale nella quale dovrà risultare : la qualifica del richiedente, il titolo che abilita alla richiesta (proprietario, conduttore etc.), il codice fiscale , la categoria per l'uso cui l'acqua viene destinata, la via, il numero civico, gli estremi catastali dell'immobile, il proprietario dell'immobile, nonché l'indirizzo dove recapitare l'avviso di pagamento.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile dovrà essere prodotta : idonea documentazione abilitante, la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario, contratto di locazione e simili. Per i Consorzi, Enti gestori, Aziende speciali è necessario il visto di conformità da parte del Comune.

A corredo della domanda il richiedente dovrà produrre, in doppia copia, uno schizzo planimetrico in scala adeguata e non superiore 1:200 dal quale risulta il punto di allacciamento alla condotta principale indicata dal comune e lo sviluppo fino al contatore. Dovranno inoltre essere presentati disegni esecutivi con particolare di allaccio alla rete pubblica ed al contatore; nonché gli estremi della concessione edilizia, ovvero dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla realizzazione del manufatto anteriormente la data prevista per legge.

Dovrà inoltre specificare il diametro e la tipologia dei tubi che si intendono utilizzare per la condotta di derivazione.

In occasione della richiesta d'allaccio il canone deve essere uguale a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che occorrono per la fine dell'anno compreso quello in cui viene autorizzata la concessione.

Art. 12

L'ufficio tecnico comunale, sulla scorta della documentazione allegata alla richiesta presentata, esprimerà il parere di propria competenza, e in caso positivo trasmetterà la pratica all'ufficio tributi per il perfezionamento dell'iter burocratico per la stipula del contratto.

L'Ufficio Tributi, previa corresponsione del pagamento delle spese per il diritto di allaccio, contrattuali, e della somma, equivalente ad un anno anticipato del canone a titolo di deposito cauzionale, procederà alla stipula del contratto. Prima di iniziare i lavori, il richiedente avvertirà per iscritto, l'ufficio tecnico Comunale per la sorveglianza .

Ad opere ultimate, la condotta fino al contatore dovrà essere collaudata dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale rilascerà apposito certificato in duplice copia di cui un esemplare da conservarsi agli atti del Comune e l'altro al richiedente. Il chiusino di presa non potrà essere aperto se non dopo il collaudo.

Art. 13

Tutti gli impianti debbono soddisfare le seguenti condizioni generali, oltre quelle che, caso per caso saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale :

La tubazione di derivazione dal punto di presa sino al muro perimetrale delle case, deve essere in ghisa o in ferro zincato o in polietilene o altro materiale autorizzato dal Comune e, collocata in apposita e adeguata protezione, dopo la posa in opera, prima del ricolmo dei cavi, dovrà resistere, senza perdita alcuna, alla pressione di 15 atmosfere. Sarà all'uopo munita di una diramazione col tappo a vite del diametro indicato dall'Ufficio Tecnico, per l'attacco della pompa di pressione.

Il corpo delle tubazioni dovrà essere in ghisa, in acciaio o in ferro zincato o di altro materiale autorizzato dal Comune .

All'origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante piccolo tombino con chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia nel muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto sigillato con i piombi del Comune ed il quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave. All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto. All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto che anche l'utente potrà manovrare per sua necessità.

In ogni caso la condotta per lo scarico delle acque di rifiuto, deve essere collegata con la fogna pubblica, salvo speciali prescrizioni per quelle case ubicate fuori dalle zone servite da rete fognante.

I rubinetti di erogazione devono essere situati ad una altezza conveniente all'orlo delle vasche, lavandini e simili.

Le diramazioni interne che servono ad alimentare il w.c. ed in genere tutte le diramazioni non destinate ad uso potabile devono essere fornite da apposite cassette isolanti.

Nel caso in cui nell'abitazione è collocato il serbatoio per l'accumulo dell'acqua, la stessa dovrà avere almeno un rubinetto di attingimento diretto dalla condotta di distribuzione e munita di valvola anti riflusso.

Art. 14

Il Comune esercita il diritto di proprietà su tutte le opere di derivazione dalla condotta principale al contatore, anche se fatte a cura e spese dell'utente. Su tali derivazioni il Comune potrà impiantare altre prese di acqua per consentire altre utenze, e ciò ad insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto, sempreché tutto questo non arrechi danno agli utenti che hanno provveduto alla costruzione della tubazione.

L'utente che effettua l'allacciamento su una derivazione eseguita da privati, dovrà corrispondere al Comune una somma pari al 50% di quella che avrebbe dovuto spendere per la costruzione della tubazione, partendo dalla condotta principale. L'ammontare di tale somma verrà determinato dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 15

I contatori collocati, con le modalità di cui al precedente art.10, rimangono di proprietà degli utenti i quali, devono curarne la loro manutenzione e provvedere, in caso di bisogno alle occorrenti riparazioni che devono essere fatte da operai autorizzati dal Comune, nonché segnalare immediatamente eventuali guasti di misurazione, perdite delle tubazioni o impossibilità di lettura.

Su richiesta dell'ufficio tecnico del comune, il contatore dovrà essere sostituito con uno nuovo avente le caratteristiche indicate dal Comune stesso con le prescrizioni di cui all'art. 10.

Se l'utente non provvede alle occorrenti riparazione e all' eventuale sostituzione, nel termine assegnato dal Comune, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua, fermo restando il pagamento del canone.

Art. 16

I contatori verranno collocati nei punti in cui sia facile la lettura e dovranno essere muniti di apposito suggello metallico portante l'impronta del Comune. In caso di manomissioni o di rottura dolosa dei suggelli, gli utenti verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Prima di porre in esercizio una presa di acqua, come anche in occasione di voltura, verrà fatta regolare verbale consegna all'utente dell'impianto regolarmente piombato. La consegna risulterà da apposito verbale firmato dall'utente stesso e da una agente delegato dall'amministrazione.

Dal verbale risulterà lo stato dell'impianto e la lettura iniziale del contatore .

Art. 17

Nel caso di cessione dei locali occupati (vendita, abbandono, nuovo affitto, subaffitto etc.) l'utente dovrà tempestivamente avvertire l'ufficio tecnico comunale, il quale provvederà alla lettura del contatore e procederà alla voltura e/o alla cessazione.

In caso contrario l'utente sarà responsabile del consumo del subentrante e di tutte le possibili conseguenze. Il subentrante dovrà chiedere la variazione della ditta presentando regolare domanda e dovrà inoltre corrispondere la somma di nuova utenza nella misura prevista.

Quest'ultima non è dovuta nei casi di voltura per subentro degli eredi per causa morte.

Ove l'utente subentrante non provveda a richiedere la voltura del contratto a proprio nome entro sei mesi dal suo ingresso, una volta accertato, si provvederà alla sospensione dell'utenza stessa.

E' possibile all'atto della cessione dei locali, per qualunque causa, chiedere la temporanea sospensione dell'erogazione della fornitura per un periodo massimo di anni due, da valersi dal 01 gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Scaduto tale termine la concessione s' intenderà per gli attori automaticamente cessata.

La riattivazione nel termine massimo di cui sopra, esonera il richiedente, sempreché nel mentre non siano state apportate modifiche rilevanti all'impianto di distribuzione interno e/o, siano state autorizzate modifiche rilevanti sulla presa contatore ed allaccio alla condotta comunale, dal presentare un nuovo schizzo della planimetria. Inoltre per la riattivazione è sufficiente che il richiedente effettui la sola comunicazione o voltura della concessione.

La sospensione non dà diritto per il richiedente ad alcuna restituzione del canone e della tariffa già dovuto per l'anno in corso alla richiesta.

Art. 18

L'acqua di norma è concessa per uso potabile ed igienico per le abitazioni e per i locali di pubblico esercizio.

Le tariffe saranno fissate sulla base della vigente normativa sentiti l'ufficio tecnico e quello finanziario.

Art. 19

Possono essere consentite speciali derivazioni per bocche di incendio all' interno dei fabbricati. Esse devono essere isolate ed indipendenti da altre diramazioni. Da esse è assolutamente vietato diramare tubazioni per qualsiasi uso e destinazione.

Le opere inerenti le diramazioni per bocche di incendio, verranno eseguite a cura e spese del richiedente, sotto sorveglianza dell'Ufficio Tecnico ed, il materiale impiegato per la condotta stradale fino all'incontro del fabbricato resterà di proprietà comunale.

La tavola di chiusura della bocca di incendio viene piombata dall'Amministrazione, perché solo in caso di incendio, l'utente possa, rompendo il suggello, aprirla e servirsene con l'obbligo di darne avviso all'Amministrazione non oltre 24 ore dopo. In caso di guasto o rottura eventualmente del suggello, l'utente è obbligato a darne immediata avviso all'Amministrazione.

Ritardandosi la comunicazione dell'avviso, di cui ai due punti precedenti capoversi, sarà applicata la multa di € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di rottura dolosa, l'Amministrazione ha il diritto di togliere la derivazione, salvo l'azione penale.

Art. 20

Le concessioni per usi diversi da quello potabile ed igienico e stabilito dal precedente articolo, sono subordinate alle disponibilità e possibilità di concessione. Esse possono venire revocate in qualsiasi momento dal Comune senza che ciò possa dar luogo a richiesta di danni od a qualunque altra rivalsa o indennizzo a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21

E' fatto assoluto divieto l'allacciamento abusivo alla rete idrica, oltre che alla immediata sospensione della fornitura viene elevata una multa da € 25,00 a € 258,23 e denunciato il fatto alle Autorità Competenti.

Art. 22

La lettura dei contatori può essere eseguita annualmente/semestralmente/trimestralmente; è in facoltà dell'Amministrazione fissare acconti sul consumo medio dei periodi precedenti, salvo conguaglio dopo avvenuta lettura annuale, da effettuarsi obbligatoriamente almeno una volta all'anno;il comune può prevedere anche modalità per la facoltà dell'auto lettura da parte dell'utente.

L'Amministrazione ha, però, diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura sia gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca e giorno dalle ore diurne fra le ore 08.00 e le 12,00 e le ore 14,00 e le 18.00.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture dà diritto alla Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua, rimanendo all'utente l'obbligo del pagamento del consumo effettuato senza diritto ad alcun compenso per danni eventualmente sofferti. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati. Chiunque destini l'uso dell'acqua ad uno diverso da quello concesso oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal successivo articolo 35 sarà punito con la sospensione per un periodo da 10 a 20 giorni, oppure con un ulteriore sanzione pecuniaria di € 200,00. L'interruzione dell'erogazione sarà effettuata a vista dal dipendente comunale accertatore dell'infrazione che ne trasmetterà i relativi verbali al responsabile del servizio.

Art. 23

In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede al computo del consumo avvenuto. Il contatore dovrà essere posto in luogo di facile accesso e lettura da parte degli

incaricati. L'alloggio del contatore dovrà essere riparato dagli agenti atmosferici che possano alterarne il funzionamento.

Qualora gli incaricati risultassero impossibilitati ad accedere alla lettura del contatore, d'ufficio verrà attribuito un consumo medio annuo calcolato sul consumo dei tre anni precedenti da riportare in dodicesimi al momento della mancata lettura.

Rimane il diritto dell'utente di comunicare entro 15 gg. l'effettivo consumo.

In occasione della mancata lettura, l'incaricato del comune provvederà a rilasciare presso l'utenza apposito avviso dal quale decorrono i termini di cui sopra.

Art. 24

Sarà ammessa una tolleranza del 10 (dieci) per cento sulle indicazioni del contatore

Art. 25

La quantità d'acqua derivante dal tubo stradale con apposita presa e condotta viene somministrata, mediante contatore. In caso di guasto del contatore, il consumo sarà contabilizzato in base alla media dei consumi dei tre anni precedenti. Qualora il guasto del contatore si verificasse entro il primo anno dopo la stipula del contratto, si conteggerà il consumo medio mensile.

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, il consumo per il periodo di mancato funzionamento viene valutato in base alla media del trimestre precedente.

Art. 26

Gli utenti devono pagare il prezzo dell'acqua fissato o quanto fosse da essi dovuto a norma del contratto. Devono pagare posticipatamente il prezzo dell'acqua consumata, ad avvenuto accertamento mediante lettura dei contatori salvo le spese fisse di gestione ed altro.

Verranno pertanto effettuati i pagamenti alla Tesoreria comunale a scadenze rateali eventualmente fissate dalla G.M.

La riscossione delle somme suindicate avverrà nelle forme e nei modi previsti dalla Legge e dai regolamenti.

Art. 27

Trascorsi i termini di cui sopra, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, anche gli interessi legali maturati.

Art. 28

Trascorsi ancora 15 giorni, l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

Per tutti gli usi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) la sospensione dell'erogazione per morosità è disposta con preavviso congiunto della messa in mora. La riattivazione sarà disposta previo assolvimento delle somme dovute oltre a diritti per rimborsi spese ivi occorrenti.

Art. 29

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alla sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito in riparo.

Art. 30

Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente, e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

Art. 31

Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate dall'ente annualmente, sulla base del costo preventivo dell'anno in corso e secondo la seguente distribuzione:

- 1) categoria per uso potabile domestico ordinario;
- 2) categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale ecc.;
- 3) categoria per uso speciale per attività produttiva e di confezionamento;
- 4) categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di Animali.

Qualora nel corso dell'esercizio si verificano squilibri di gestione, viene garantita la copertura minima per legge con l'adeguamento delle tariffe, decorrenza immediata, affinché si assicuri il ripristino della copertura minima.

La mancata deliberazione annuale, costituisce riconferma dell'ultimo atto cronologicamente deliberato in merito.

Art. 32

Il servizio di somministrazione di acqua potabile viene effettuato secondo idonea rete idrica esistente per soddisfare l'uso domestico dei cittadini residenti.

Art. 33

È rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe.

Sarà punito con multa variabile da € 50,00 a € 200,00, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa. È fatto assoluto divieto manomettere il contatore, qualunque infrazione in tal senso è sottoposta alle sanzioni di cui sopra.

Chiunque inoltre, manometta l'impianto ed il contatore è passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 34

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo, è, quindi vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri immobili di sua proprietà quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non si è intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune. È, altresì, vietato al concessionario ogni forma di sub concessione dell'acqua anche a titolo gratuito a favore di terzi.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura.

L'utente provvedere ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

È necessario per quanto sopra, interporre, per gli usi dell'acqua per latrina, una vaschetta aperta con rubinetto o galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

È necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, etc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.

Art. 35

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da € 50,00 ad € 200,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del servizio ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 36

L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore. La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, da diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale qualora la rottura risultasse volontaria, ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi

Art. 37

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relative a forniture volture, cessazioni e variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 38

Le disposizioni del presente Regolamento faranno parte integrante del Contratto di concessione anche se materialmente non allegato.

Art. 39

La qualità dell'acqua potabile fornita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.p.r. n.236 del 24.05.1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16.04.1987, n. 183) ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna all'Utente.

L'utente può adottare apparecchiature dell'acqua potabile nei limiti di quanto prescritto dalle legge vigenti ed in particolare dal Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21.12.1990 (Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acqua potabili). La loro installazione dovrà essere sempre dichiarata ed approvata dal Comune, dal momento che tali strumenti vengono comunque utilizzati su acque già distribuite con caratteristiche di potabilità, i cui requisiti sono costantemente conformi al precisato Decreto del Presidente della Repubblica n.236/1988.

L'installazione di tali apparecchiature (es. filtri a carbone attivo), se non usate correttamente può provocare rischi di proliferazione batterica o il rilascio di microinquinanti. Per tale motivo è obbligatorio e indispensabile la presenza di un dispositivo di non ritorno dell'acqua nella rete pubblica da installarsi a cura e spese dell'utente e autorizzate dal Comune.

Art. 40

L'entrata in vigore del presente regolamento che avverrà dal 15° giorno successivo la pubblicazione abroga il regolamento attualmente in vigore.